

**FOGLIO INFORMATIVO
relativo a****EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA****INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA DEL CATANZARESE – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede legale ed amministrativa: via San Francesco di Paola, snc

Tel. 0961/996719, fax: 0961/996719

E-mail segreteria@catanzarese.bcc.it

Sito internet: www.bancadelcatanzarese.it

Codice ABI 07091

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5766 – cod. ABI 07091

Iscritta all'albo delle società cooperative al n. C106273

Registro delle Imprese di CATANZARO n. 198133 del 01/01/2015

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) del Credito Cooperativo.

Iscritta all'albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

CHE COS'E' LA CAMBIALE DI SMOBILIZZO**STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA**

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista".

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- in caso di inadempimento di obbligazione garantita con l'effetto di smobilizzo, la banca può avvalersi del titolo cambiario per il recupero del proprio credito procedendo in via esecutiva o negli altri modi consentiti dalla legge.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

per comunicazioni trasparenza:

3,00€

per gli effetti cambiari:

il costo dei bolli (o foglietti) secondo normativa vigente;

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI***Recesso dal contratto***

L'avallante, quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 15 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso, l'avallante risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza del rapporto esistente al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

L'avallante, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

5 giorni lavorativi successivi a quello nel quale è divenuto efficace il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca del Catanzarese Credito Cooperativo - Via San Francesco di Paola - 88044 - Marcellinara (CZ), mail segreteria@catanzarese.bcc.it e PEC 07091.bancadelcatanzarese@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallante:	il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Cambiale "in bianco":	la cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, secondo gli accordi intercorsi tra le parti..
Cambiale con scadenza "a vista":	la cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Protesto:	atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Banca del Catanzarese- credito cooperativo- società cooperativa.